



Comune di Castelfranco in Miscano

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – IMU ANNO 2021

A decorrere dal 1 gennaio 2020 la “nuova” IMU è disciplinata dalla Legge 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) che ha abolito la IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla TARI.

LA TASI E' STATA ACCORPATA CON L'IMU

INFORMATIVA – NUOVA IMU 2021

Imposta Municipale Propria

ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU ANNO 2021
(approvate con Delibera di Consiglio Comunale n° 20 del 30/11/2020)

Fattispecie	Aliquote IMU+TASI
Abitazione principale e relative pertinenze (solo categorie A/1, A/8 e A/9)	0,40% + 0,20%
Altri Immobili	0,76% + 0,20%
Unità immobiliari ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D, escluso D/10	1,06%

Terreni agricoli	Esclusi
Aree fabbricabili	0,76% + 0,20%
Unità immobiliari concesse in uso gratuito tra genitori e figli, utilizzate come propria abitazione di residenza (escluse le pertinenze)	0,76% + 0,20% Riduzione 50%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;	0,10% + 0,20%
Fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011;	Esclusi
Detrazione per abitazione principale e detrazione per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP.	€ 200,00

SCADENZE DI VERSAMENTO DELL'IMU

VERSAMENTO IN 2 RATE	1^ RATA o unica soluzione: entro 16 giugno 2^ RATA saldo/conguaglio: entro 16 dicembre
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.	

CALCOLO E PAGAMENTO

RENDITA CATASTALE	RIVALUTAZIONE DEL 5%		BASE IMPONIBILE		CALCOLO IMU	
Prendere la Rendita Catastale riportata nella Visura Catastale Aggiornata esempio : R.C. € 500,00 (Categ. A)	Rivalutare la rendita catastale del 5 % esempio : R.C. € 500,00 calcolo da effettuare $(500,00 \times 5/100) + 500,00 = € 525,00$		La base imponibile si calcola moltiplicando la rendita catastale rivalutata per i moltiplicatori sotto indicati. calcolo da effettuare $525,00 \times 160 = € 84.000$		Il calcolo IMU si effettua moltiplicando la Base Imponibile per l'Aliquota IMU Esempio : Aliquota 1,06 per cento calcolo da effettuare $€ 84.000 \times 0,0106 = € 890,40$ IMU dovuta € 890,40	
Gruppo A (escluso A/10) e cat. C/2 – C/6 – C/7	Gruppo B e cat. C/3 – C/4 – C/5	Cat. A/10	Cat. C/1	Gruppo D escluso D/5	Cat. D/5	
X 160	X 140	X 80	X 55	X 65	X 80	

CALCOLO E PAGAMENTO IMU		Sul sito web del Comune di Castelfranco in Miscano www.comune.castelfrancoinmiscano.bn.it è disponibile l'applicativo per il calcolo dell'importo dell'IMU e per la compilazione e la stampa del mod. F24 per il pagamento. L'imposta non è versata qualora essa sia inferiore ad euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
QUOTA RISERVATA ALLO STATO	0,76 PER CENTO SOLO SU CATEGORIA CATASTALE "D" (esclusi i D/10)	E' riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento (esclusa la categoria D/10).

CODICE COMUNE**VERSAMENTO MODELLO F24 – IMU 2021**

COMUNE	CODICE COMUNE F24
CASTELFRANCO IN MISCANO	C106

CODICI TRIBUTO**VERSAMENTO MODELLO F24 – IMU 2021**

DESCRIZIONE	CODICE TRIBUTO	
	QUOTA COMUNE	QUOTA STATO
IMU su abitazione principale e relative pertinenze, per categorie catastali A/1 – A/8 – A/9	3912	-
IMU per fabbricati rurali ad uso strumentale	3913	-
IMU per terreni	3914	-
IMU per le aree fabbricabili	3916	-
IMU per gli altri fabbricati	3918	-
IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	3939	
IMU – imposta municipale propria per gli immobili ad uso produttivo classificati nel GRUPPO CATASTALE “D” (ESCLUSI I D/10)	3930	3925

Per il versamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) deve essere utilizzata la **sezione “IMU e altri tributi locali”**.

DETTAGLIO APPLICAZIONE DETRAZIONI

L'IMU per l'abitazione principale e pertinenze continua ad applicarsi per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1/A8 e A9.			
ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 – A/8 – A/9		Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e i componenti del suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento di aliquota e detrazione dell'abitazione principale, pertanto nel calcolo la rendita catastale delle pertinenze va sommata con quella dell'abitazione principale.	
L'IMPOSTA VA VERSATA INTERAMENTE AL COMUNE	- codice tributo comune 3912		
DETRAZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE cat. A/1 – A/8 – A/9	€ 200,00	Detrazione di base	Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica

UNITA' IMMOBILIARI ASSIMILATE ALL'ABITAZIONE PRINCIPALE	Sono considerate assimilate alle abitazioni principali le seguenti unità immobiliari: a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; b) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica; c) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146, del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale; d) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso; e) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; f) l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata o concessa in comodato gratuito. Le condizioni attestanti il possesso dei requisiti per usufruire delle agevolazioni di cui al presente articolo, se non oggettivamente riscontrabili, dovranno essere dichiarate nella dichiarazione IMU e/o in apposita autocertificazione da presentarsi entro il termine del 31 dicembre dell'anno di costituzione del diritto.
--	---

DICHIARAZIONI IMU e PERTINENZE

DICHIARAZIONE IMU	Entro il 30 GIUGNO DELL'ANNO SUCCESSIVO a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta	I soggetti passivi, ad eccezione di quelli di cui al comma 759, lettera g), devono presentare la dichiarazione o, in alternativa, trasmetterla in via telematica secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili, in quanto compatibili. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012. In ogni caso, ai fini dell'applicazione dei benefici di cui al comma 741, lettera c), numeri 3) e 5), e al comma 751, terzo periodo, il soggetto passivo attesta nel modello di dichiarazione il possesso dei requisiti prescritti dalle norme.
--------------------------	--	---

PERTINENZE DELL'ABITAZIONE PRINCIPALE	Nella misura massima di 1 pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C/2 - C/6 - C/7	Sono inoltre considerate pertinenze dell'abitazione principale esclusivamente le unità immobili classificate nelle categorie catastali C/2 (Magazzini e locali di deposito), C/6 (Stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (Tettoie chiuse o aperte), nella misura massima di 1 unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento tributario dell'abitazione principale. Pertanto qualora le pertinenze siano iscritte in catasto separatamente all'abitazione principale ed in presenza di più di 1 unità immobiliare classificata nelle categorie C/2-C/6-C/7, il contribuente è invitato a produrre al Comune, entro il termine di scadenza di presentazione della dichiarazione IMU, apposita dichiarazione/ autocertificazione con gli estremi catastali della/e unità immobiliare/i da considerare pertinenza dell'abitazione principale, così da permettere al Comune la verifica dell'esatto adempimento degli obblighi relativi al versamento dell'imposta, che altrimenti potrebbero comportare una non corretta attribuzione della pertinenza, non disponendo degli elementi necessari alla sua corretta identificazione. Tale indicazione viene fornita a favore del contribuente che potrà così correttamente indicare quali unità immobiliari sono da considerare pertinenza della sua abitazione nel rispetto dei limiti normativi
--	--	--

ULTERIORI INDICAZIONI UTILI AI CONTRIBUENTI

FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE	SOGGETTI AD IMU DAL 2020	ALIQUOTA 0,10% (azzerata con D.C. n.20 del 30.11.2020)	Un immobile è considerato rurale indipendentemente dalla categoria catastale di appartenenza, purché vengano soddisfatti i requisiti di ruralità previsti dall'art. 9 del dl n.557/93. Pertanto possono essere considerati strumentali all'attività agricola sia gli immobili in categoria D/10 che in categoria C/2 o C/6 o altra categoria catastale, purché in possesso dei requisiti di ruralità. Si evidenzia che un immobile con caratteristiche tipologiche abitative (vecchi casolari rurali), classificato e/o classificabile in categoria "A", non può essere considerato strumentale, per le sue specifiche caratteristiche costruttive abitative, salvo accatastare separatamente alcuni locali al piano terra in cat. C/2 (magazzini e locali di deposito) o C/6 (stalle e garage) qualora con caratteristiche costruttive rispondenti a tale uso e finalità (esempio : un cucina, un bagno, una camera da letto, chiaramente riconducibili a tale originario uso dalle loro caratteristiche costruttive, non possono essere accatastati in tali categorie)
---	---------------------------------	---	--

TERRENI	ESENTI DALL'IMPOSTA		I terreni agricoli trattandosi di Comune Montano sono esentati dal pagamento dell'imposta.
AREE FABBRICABILI SU CUI I COLTIVATORI DIRETTI E GLI IMPRENDITORI AGRICOLI ESERCITANO L'ATTIVITÀ DIRETTA ALLA COLTIVAZIONE DEL FONDO	ESENTI DALL'IMPOSTA		Sono considerati non fabbricabili, i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, sui quali persiste l'utilizzazione agrosilvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. Il comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile. Si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale i soggetti richiamati dall'articolo 2, comma 1, lettera b), secondo periodo, del decreto legislativo n. 504 del 1992 individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, iscritti nella previdenza agricola.
FABBRICATI DI INTERESSE STORICO O ARTISTICO	ALIQUOTA DI BASE	RIDUZIONE DEL 50%	Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - codice tributo comune 3918

FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI O INABITABILI	ALIQUOTA DI BASE	RIDUZIONE DEL 50%	Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione
L'UNITA' IMMOBILIARE POSSEDUTA DA ANZIANI O DISABILI CHE ACQUISISCONO LA RESIDENZA IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI A SEGUITO DI RICOVERO PERMANENTE, A CONDIZIONE CHE L'ABITAZIONE NON RISULTI LOCATA O CONCESSA IN COMODATO GRATUITO	ESENTI PER "ASSIMILAZIONE"		
FABBRICATI SENZA RENDITA CATASTALE (valore di ricostruzione ragguagliato come area edificabile)	ALIQUOTA DI BASE		
	Per le categorie catastali F/2, F/3 – F/4 in zona agricola e rurale, F/4 in qualsiasi zona omogenea del PRG , e fabbricati censiti al N.C.T. con qualità "Ente Urbano" per i quali è stato effettuato il tipo mappale senza dar corso al relativo accatastamento, il valore venale in comune commercio, inteso come valore di ricostruzione e quindi potenziale edificatorio, è stabilito in €/mq. (vedi valore delibera comunale), da utilizzare ai fini del calcolo dell'Imposta Municipale Propria "IMU", da moltiplicare per la superficie lorda complessiva del fabbricato, intesa quale superficie dell'area di "sedime" (area di ingombro del fabbricato sul terreno), moltiplicata a sua volta per il numero dei piani. Pertanto tutti i potenziali edificatori "di fatto", ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa gli immobili stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale. Corte di Cassazione - Sentenza 4308/2010 Consiglio di Stato - Sentenza 1731/2010 Corte di Cassazione - Sentenza 1 marzo 2013 n.5166 - codice tributo comune 3916 N.B. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al D.P.R. n. 380/2001, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, considerata fabbricabile, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.		

ALiquota AGEVOLATA PER ABITAZIONI CONCESSE IN COMODATO GRATUITO TRA GENITORI E FIGLI		
UNITA' IMMOBILIARE CONCESSA IN COMODATO D'USO GRATUITO TRA GENITORI E FIGLI, UTILIZZATA COME ABITAZIONE DI RESIDENZA.	Riduzione del 50% della base imponibile IMU dell'abitazione ed eventuali pertinenze (fatta eccezione per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9)	A condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

ALCUNE NOVITA' IMU 2021

Come previsto dall'art. 1, comma 48 della Legge 178 del 30/12/2020:

- a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, **l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà;**

Come previsto dall'art. 1, comma 599 della Legge 178 del 30/12/2020 **non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 738 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, relativa a:**

- a)** immobili adibiti a stabilimenti balneari marittimi, lacuali e fluviali, nonché immobili degli stabilimenti termali;
- b)** immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e relative pertinenze, immobili degli agriturismi, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed and breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate;
- c)** immobili rientranti nella categoria catastale D in uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive nell'ambito di eventi fieristici o manifestazioni;
- d)** immobili destinati a discoteche, sale da ballo, night club e simili, a condizione che i relativi soggetti passivi, come individuati dall'articolo 1, comma 743, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, siano anche gestori delle attività ivi esercitate.

Esenzione prima rata IMU 2021 per le partite IVA danneggiate da Covid-19

Sulla Gazzetta ufficiale del 21 maggio 2021 è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 69 recante la conversione in legge con modificazioni del Decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41). Una delle modifiche introdotte in fase di conversione in legge prevede che per l'anno 2021 non sia dovuta la prima rata IMU, relativa agli immobili posseduti dai soggetti passivi che abbiano i requisiti dettati dall'articolo 1 del DL Sostegni ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto (perdita del 30% del fatturato 2020). Il proprietario dell'immobile deve essere anche il gestore dell'attività e l'esenzione si applica solo agli immobili nei quali i soggetti passivi esercitano le attività di cui siano anche gestori.

L'esenzione IMU, con la cancellazione dell'**acconto 2021**, è una delle misure che è confluita nella **legge di conversione del decreto Sostegni**.

A prevedere l'esonero dal versamento della **prima rata dell'imposta municipale unica** è l'articolo l'art. 6 sexies della L. 69/2021, rubricato "*Esenzione per il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria*", dove è stata prevista la cancellazione della prima rata IMU 2021 che grava sugli immobili posseduti dalle imprese, **a condizione che in tali immobili i soggetti passivi proprietari esercitino le attività di cui risultino anche gestori**.

Chi può beneficiarne:

Gli immobili per cui si potrà beneficiare dell'agevolazione sono quelli posseduti dai soggetti passivi che rispettano i requisiti per l'accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal primo decreto Sostegni, ovvero i soggetti **titolari di partita IVA, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono reddito agrario**, come di seguito meglio indicati:

- esclusivamente ai soggetti titolari di reddito agrario (di cui all'art. 32 del Tuir), nonché ai soggetti con ricavi derivanti da specifiche attività di cessioni di beni e prestazioni di servizi (di cui all'art. 85, comma 1, lettere a) e b), del Tuir), o compensi in denaro o in natura (di cui all'art. 54, comma 1, del citato Tuir) **non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d'imposta antecedente a quello di entrata in vigore del presente decreto, ossia nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019;**
- a condizione che **l'ammontare medio mensile di fatturato** e corrispettivi del 2020 **sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello del 2019**. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi. Ai soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019 il contributo spetta anche in assenza dei requisiti di cui sopra.

Per tutte le restanti informazioni, programmi di calcolo, informative, modulistica, dichiarazioni IMU, modello F24 rivolgersi a :

Ufficio Tributi – Viale Roma 12 –

82022 Castelfranco in Miscano – BN

Tel : 0824/960066 Fax 0824/960297

E-mail: ufficioragioneria@comune.castelfrancoinmiscano.bn.it